

**Decreto Ministeriale n° 139 del 24/07/2009****Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterni, ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.**Doc. **409H0139.000** di Origine Nazionaleemanato/a da: **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**e pubblicato/a su: **Gazzetta Ufficiale Italiana n° 226 del 29/09/2009**

riguardante:

**AMBIENTE - Sostanze pericolose - Sostanze chimiche, rischi industriali****SOMMARIO**[NOTE](#)[TESTO](#)[Art. 1. - Ambito di applicazione e definizioni](#)[Art. 2. - Forme di consultazione della popolazione](#)[Art. 3. - Disciplina regionale](#)

- § -

**NOTE**

- § -

**TESTO****IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, [n. 334](#), con il quale e' stata recepita la direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

Visto in particolare l'[articolo 20](#), comma 6, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, che prevede che il Ministro dell'ambiente provvede a disciplinare, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'[articolo 17](#), comma 3, della legge del 23 agosto 1988, n. 400, le forme di consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterni;

Visto il decreto legislativo 21 settembre 2005, [n. 238](#), recante attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

Visto l'[articolo 72](#) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 19 febbraio 2009;

Vista la comunicazione inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 6 maggio 2009 ed il relativo nulla osta, trasmesso con nota del 14 maggio 2009;

Adotta

il seguente regolamento:

**Art. 1. - Ambito di applicazione e definizioni**

1. Il presente regolamento disciplina le forme di consultazione della popolazione relativamente alla predisposizione,

alla revisione e all'aggiornamento del piano di emergenza esterno, previsto dall'[articolo 20](#) del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni.

2. Ai fini del presente regolamento con il termine «popolazione» si intendono le persone fisiche, singole ed associate, nonché gli enti, le organizzazioni o i gruppi che siano o possano essere interessati dalle azioni derivanti dal piano di emergenza esterno.

#### **Art. 2. - Forme di consultazione della popolazione**

1. Il prefetto, ai fini di cui all'[articolo 20](#), comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 1999, nel corso della predisposizione del piano di emergenza esterno e comunque prima della sua adozione procede, d'intesa con il comune, alla consultazione della popolazione per mezzo di assemblee pubbliche, sondaggi, questionari o altre modalità idonee, compreso l'utilizzo di mezzi informatici e telematici.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il prefetto, ai fini di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 334 del 1999, consulta la popolazione nel corso della revisione e dell'aggiornamento del piano di emergenza esterno.

3. Ai fini della consultazione, il prefetto rende disponibili alla popolazione, in modo da assicurarne la massima accessibilità, anche con l'utilizzo di mezzi informatici e telematici, le informazioni in suo possesso relative a:

- a) la descrizione e le caratteristiche dell'area interessata dalla pianificazione o dalla sperimentazione;
- b) la natura dei rischi;
- c) le azioni previste per la mitigazione e la riduzione degli effetti e delle conseguenze di un incidente;
- d) le autorità pubbliche coinvolte;
- e) le fasi ed il relativo cronoprogramma della pianificazione o della sperimentazione;
- f) le azioni previste dal piano di emergenza esterno concernenti il sistema degli allarmi in emergenza e le relative misure di autoprotezione da adottare.

4. Le informazioni di cui al comma 3 sono messe a disposizione della popolazione per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni, prima dell'inizio della consultazione.

5. Durante il periodo di cui al comma 4, la popolazione può presentare al prefetto osservazioni, proposte o richieste relativamente a quanto forma oggetto della consultazione, delle quali si tiene conto nell'ambito delle attività di cui all'articolo 1, comma 1.

#### **Art. 3. - Disciplina regionale**

1. Le disposizioni del presente regolamento restano in vigore fino all'approvazione di apposita normativa regionale volta a disciplinare le forme di consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterni, in attuazione dell'[articolo 72](#) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

---